

STATUTO COORDINATO

ASIA PACIFIC PERFORMANCE

Società d'Investimento a Capitale Variabile

Sede sociale: L-2453 Luxembourg

12, rue Eugène Ruppert

R.C. Luxembourg no B 50.269

Articolo 1. Forma e denominazione

Viene costituita tra gli azionisti esistenti e tutti coloro che diverranno azionisti in seguito, una Società d'Investimento a Capitale Variabile(SICAV) regolamentata dalla parte I della legge del 20 dicembre 2002 relativa agli organismi d'investimento collettivo (di seguito « la Legge ») con la denominazione di ASIA PACIFIC PERFORMANCE (di seguito " la Società ").

Articolo 2. Durata

La Società viene costituita per una durata illimitata.

Articolo 3. Oggetto Sociale

La Società ha per oggetto esclusivo l'investimento dei fondi di cui dispone in valori mobiliari vari e di altri averi autorizzati dalla Legge al fine di suddividere i rischi d'investimento, e di consentire agli azionisti di usufruire dei proventi derivanti dalla gestione dei propri attivi.

In linea generale, la Società può adottare qualsiasi provvedimento ed effettuare qualsiasi operazione che riterrà utile al compimento o allo sviluppo del proprio oggetto nel senso più ampio autorizzato dalla Legge.

Articolo 4. Sede Sociale

La sede sociale è stabilita a Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo. Dietro semplice decisione del Consiglio d'Amministrazione, potranno essere

create succursali o sedi sia nel Granducato del Lussemburgo che all'estero.

All'interno del comune, la sede sociale potrà essere trasferita dietro semplice decisione del Consiglio d'Amministrazione.

Nel caso in cui il Consiglio d'Amministrazione ritenga che si siano verificati o siano imminenti eventi straordinari di carattere politico, militare, economico o sociale di natura tale da compromettere la regolare attività presso la sede sociale o la regolare comunicazione con tale sede o di tale sede con l'estero, esso potrà trasferire in via provvisoria la sede sociale all'estero fino alla completa cessazione di tali circostanze anomali; un tale provvedimento provvisorio non avrà tuttavia alcun effetto sulla nazionalità della Società, la quale, nonostante il trasferimento provvisorio della sede sociale, rimarrà lussemburghese.

Articolo 5. Capitale sociale, classi di azioni

Il capitale sociale sarà in qualsiasi momento pari al valore dei propri attivi netti. Il capitale sociale minimo della Società sarà l'equivalente in dollari degli Stati Uniti d'America (" USD ") di un milione due cento cinquanta mila Euro (Euro 1.250.000,-).

Le azioni, senza indicazione del valore, devono essere interamente liberate.

I conti annuali della Società saranno espressi in USD. Nel caso in cui esistano diverse classi di azioni, secondo quanto previsto di seguito, e qualora i conti di tali classi siano espressi in diverse valute, tali conti saranno convertiti in USD e sommati ai fini della determinazione dei conti consolidati della Società.

Il Consiglio d'Amministrazione si riserva il diritto di creare classi di azioni distinte (di seguito " le classi ") corrispondenti (i) ad una politica di distribuzione specifica; e/o (ii) ad una

struttura specifica di spese di emissione o di riscatto; e/o (iii) ad una struttura specifica di spese di gestione; e/o (iv) alla valuta in cui la classe può essere offerta; e/o (v) all'utilizzo di tecniche di copertura del rischio di cambio o di qualsiasi altro rischio; e/o (vi) a qualsiasi altra specificità applicabile ad una classe.

Articolo 6. Emissioni delle azioni

Il Consiglio d'Amministrazione può emettere in qualsiasi momento azioni della Società al valore netto d'inventario per azione della Società o della classe da cui esse dipendono, se del caso, determinato conformemente all'articolo 21 del presente statuto, con l'aggiunta degli importi che saranno previsti nei documenti di vendita.

Non potrà essere rivendicato nessun diritto di preferenza dagli azionisti esistenti in caso di emissione di nuove azioni.

Quando la Società offre azioni in sottoscrizione, il prezzo a cui tali azioni saranno offerte o vendute sarà quello del primo giorno di valutazione successivo al ricevimento della richiesta di sottoscrizione.

Il Consiglio d'Amministrazione può delegare, a qualsiasi amministratore, direttore o dipendente della Società o a qualsiasi altra persona, l'incarico di accettare le sottoscrizioni, di incassarne il prezzo, di emettere le azioni e di consegnare i certificati, nel rispetto dell'obbligo legale secondo cui l'amministrazione centrale deve essere situata nel Granducato del Lussemburgo. Le azioni saranno emesse in seguito all'accettazione della sottoscrizione.

Il pagamento della sottoscrizione deve avvenire normalmente entro quattro giorni lavorativi bancari a decorrere dalla data in cui è stato calcolato il valore netto d'inventario applicabile, pena l'annullamento della sottoscrizione.

Il Consiglio d'Amministrazione può inoltre accettare sottoscrizioni mediante il conferimento di un portafoglio esistente, così come previsto dalla legge lussemburghese, a condizione che i titoli e gli attivi di tale portafoglio siano conformi con la politica e le restrizioni applicabili alla Società. Un rapporto di valutazione il cui costo sarà sostenuto dall'investitore interessato, verrà redatto dal revisore aziendale della Società conformemente all'articolo 26-1 della legge modificata del 10 agosto 1915 relativa alle società commerciali.

In seguito all'accettazione della sottoscrizione e al ricevimento del prezzo di acquisto, le azioni sottoscritte verranno attribuite al sottoscrittore.

Il Consiglio d'Amministrazione è autorizzato a procedere a divisioni o a consolidamenti di azioni.

Articolo 7. Riscatti e conversioni delle azioni

Secondo le modalità definite di seguito, qualsiasi azionista ha il diritto di chiedere alla Società il riscatto di tutte o parte delle proprie azioni nei soli limiti previsti dalla Legge e dal presente statuto.

Il prezzo di riscatto sarà quello del primo giorno di valutazione successivo al ricevimento della richiesta di riscatto e sarà pari al valore netto d'inventario per azione della Società o della classe interessata, se del caso, così come determinato nel giorno di valutazione secondo le disposizioni dell'articolo 21 del presente statuto, meno gli importi che saranno previsti, se del caso, nei documenti di vendita.

Qualsiasi richiesta dovrà pervenire per iscritto e irrevocabilmente presso la sede sociale della Società o ad un altro indirizzo indicato dalla Società. La richiesta deve essere accompagnata dal o dai certificati al portatore, da tutte le cedole non scadute e, per i certificati nominativi, da prove

sufficienti certificanti una successione o un eventuale trasferimento di proprietà.

Il pagamento del prezzo di riscatto verrà effettuato normalmente entro i quattro giorni lavorativi bancari successivi al giorno di valutazione applicabile o alla data in cui i certificati di azioni e i documenti di trasferimento saranno stati ricevuti dalla Società nel caso in cui tale data sia posteriore.

Le azioni riscattate dalla Società saranno annullate.

Qualsiasi azionista può richiedere la conversione di tutte o parte delle proprie azioni di una classe in azioni di un'altra classe esistente, nelle circostanze e secondo le condizioni previste nei documenti di vendita. Il prezzo della conversione sarà quello del rispettivo valore netto d'inventario, fermo restando che il Consiglio d'Amministrazione può imporre restrizioni riguardanti, inter alia, la frequenza delle conversioni, e può renderle soggette al pagamento di spese di cui determinerà l'importo.

In caso di richieste di riscatto elevate rappresentanti oltre il 10 % dei propri attivi netti, la Società si riserva il diritto di riscattare le azioni solo al prezzo di riscatto che sarà stato determinato dopo che avrà potuto vendere gli attivi necessari entro il più breve tempo possibile, tenuto conto degli interessi di tutti gli azionisti, e che avrà potuto disporre del provento di tali vendite. Analogamente, un unico prezzo sarà calcolato per tutte le domande di riscatto e sottoscrizione presentate contemporaneamente.

Articolo 8. Forma delle azioni

Le azioni sono al portatore o nominative, a discrezione dell'azionista e nella misura in cui i documenti di vendita lo consentiranno. Potranno essere emessi certificati in forma nominativa e/o al portatore. I tagli saranno decisi dal Consiglio

d'Amministrazione. Il Consiglio d'Amministrazione potrà decidere di emettere frazioni di azioni nominative fino a tre decimali. Queste non conferiscono il diritto di voto durante le assemblee.

Agli azionisti che avranno chiesto un'iscrizione nominativa nel registro degli azionisti, così come descritto di seguito nel presente statuto, verrà data una conferma dell'iscrizione nel registro degli azionisti, a meno che l'investitore non effettui una richiesta esplicita per il ricevimento dei certificati.

Qualora un azionista desideri che venga emesso più di un certificato per le proprie azioni, il costo del o dei certificati aggiuntivi potrà essere addebitato all'azionista. I certificati saranno firmati da due amministratori. Le due firme potranno essere manoscritte, stampate o apposte per mezzo di un timbro. Una delle firme, tuttavia, potrà essere apposta da una persona delegata a tale scopo dal Consiglio d'Amministrazione; in questo caso, la firma dovrà essere manoscritta. La Società potrà emettere certificati provvisori nelle forme che saranno determinate dal Consiglio d'Amministrazione.

Tutte le azioni nominative emesse dalla Società saranno iscritte nel registro degli azionisti che sarà tenuto dalla Società o da una o più persone nominate a questo scopo dalla Società. L'iscrizione deve indicare il nome del proprietario di azioni nominative, la sua residenza o il suo domicilio eletto e il numero e la classe di azioni nominative che detiene, se del caso. Qualsiasi trasferimento di azioni nominative tra vivi o per causa di decesso sarà iscritto nel registro degli azionisti.

Il trasferimento di azioni al portatore avverrà tramite consegna del certificato azionario corrispondente.

Il trasferimento di azioni nominative avverrà dietro consegna alla Società dei certificati

rappresentanti tali azioni, unitamente a qualsiasi altro documento di trasferimento richiesto dalla Società oppure, qualora non siano stati emessi certificati, unitamente ad una dichiarazione di trasferimento scritta riportata sul registro degli azionisti, datata e firmata dal cedente e dal cessionario o dai loro mandatari che daranno prova dei poteri richiesti.

La Società potrà considerare, quando si tratta di azioni al portatore, il portatore e, quando si tratta di azioni nominative, la persona per conto della quale le azioni sono iscritte nel registro degli azionisti, come il proprietario delle azioni. La Società non sarà ritenuta in alcun modo responsabile nei confronti di terzi delle operazioni relative a tali azioni e avrà il diritto di ignorare qualsiasi diritto, interesse o pretesa di qualsiasi altra persona su tali azioni; tali disposizioni, tuttavia, non privano coloro che vi hanno diritto, di chiedere l'iscrizione di azioni nominative nel registro degli azionisti o una modifica dell'iscrizione nel registro degli azionisti .

Qualsiasi proprietario di azioni nominative dovrà fornire alla Società un indirizzo presso il quale potranno essere inviate tutte le comunicazioni e tutte le informazioni. Tale indirizzo sarà inoltre iscritto nel registro degli azionisti.

Nel caso in cui un simile azionista non fornisca un indirizzo alla Società, potrà essere effettuata un'annotazione sul registro degli azionisti, e si riterrà che l'indirizzo dell'azionista sia presso la sede sociale della Società o a qualsiasi altro indirizzo che verrà stabilito dalla Società, e questo fino a quando non verrà fornito un indirizzo dall'azionista in questione. L'azionista potrà fare modificare in qualsiasi momento l'indirizzo iscritto nel registro degli azionisti mediante una dichiarazione scritta inviata alla Società presso la

sua sede sociale o a qualsiasi altro indirizzo che potrà essere stabilito dalla Società.

La Società riconosce un solo proprietario per azione. Se la proprietà dell'azione è indivisa, smembrata o controversa, le persone che rivendicano un diritto sull'azione dovranno nominare un mandatario unico che rappresenti l'azione nei confronti della Società. La Società avrà il diritto di sospendere l'esercizio di tutti i diritti annessi all'azione finché tale persona non sarà stata nominata.

Articolo 9. Certificati smarriti o danneggiati

Quando un azionista può provare alla Società lo smarrimento o la distruzione del suo certificato d'azioni, dietro sua richiesta potrà essere consegnato un duplicato secondo le condizioni e le garanzie che la Società determinerà, in particolare in forma assicurativa, senza escludere qualsiasi altra forma di garanzia che la Società potrà scegliere. Dall'emissione del nuovo certificato, sul quale verrà indicato che si tratta di un duplicato, il certificato originale non avrà più alcun valore.

I certificati d'azioni danneggiati possono essere sostituiti su ordinazione della Società. Tali certificati danneggiati saranno consegnati alla Società e annullati seduta stante.

La Società può, a sua discrezione, addebitare all'azionista il costo del duplicato o del nuovo certificato e di tutte le spese sostenute dalla Società in relazione con l'emissione e l'iscrizione nel registro degli azionisti o con la distruzione del vecchio certificato.

Articolo 10. Chiusura e conferimento di classi di azioni

Il Consiglio d'Amministrazione può decidere di liquidare una classe qualora gli attivi netti di tale classe divengano inferiori ad un importo al di sotto del quale la classe non può più essere gestita in

modo adeguato o qualora un cambiamento nella situazione economica o politica influisca sulla classe in questione, giustificando una simile liquidazione.

La decisione relativa alla liquidazione sarà notificata agli azionisti della classe prima della data effettiva di liquidazione. La notifica indicherà le ragioni e la procedura di liquidazione. La decisione e le modalità di chiusura della classe verranno quindi portate a conoscenza degli azionisti interessati mediante la pubblicazione di un avviso a mezzo stampa. Tale avviso verrà pubblicato su una o più gazzette di Lussemburgo e su una o più gazzette a diffusione nazionale dei paesi in cui sono state distribuite le azioni.

Salvo diversa decisione del Consiglio d'Amministrazione nell'interesse degli azionisti o per il mantenimento di un trattamento equo tra gli stessi, gli azionisti della classe interessata potranno continuare a chiedere il riscatto o la conversione delle loro azioni, senza spese aggiuntive, sulla base del valore netto d'inventario applicabile, tenendo in considerazione una stima delle spese di liquidazione. La Società rimborserà ciascun azionista proporzionalmente al numero di azioni da esso detenute nella classe. I proventi della liquidazione che non potranno essere distribuiti ai loro beneficiari alla chiusura della liquidazione della classe, verranno depositati presso il Depositario per un periodo di sei mesi dalla chiusura della liquidazione. Trascorso tale termine, verranno depositati presso la Cassa di Deposito a favore dei loro beneficiari.

Nelle stesse circostanze di quelle precedentemente descritte, il Consiglio d'Amministrazione può decidere di chiudere una classe mediante fusione con un'altra classe della Società. Una simile fusione può inoltre essere decisa dal

Consiglio d'Amministrazione qualora lo esiga l'interesse degli azionisti delle classi interessate. Tale decisione sarà pubblicata secondo le stesse modalità di quelle sopra descritte. La pubblicazione includerà informazioni relative alla nuova classe. La pubblicazione avverrà almeno un mese prima che la fusione diventi effettiva, al fine di consentire agli azionisti di chiedere il riscatto o la conversione delle loro azioni, senza spese aggiuntive, prima che l'operazione diventi effettiva. Al termine di tale periodo, tutti gli azionisti rimanenti saranno vincolati dalla decisione.

Nelle stesse circostanze di quelle precedentemente descritte, il Consiglio d'Amministrazione ha la facoltà di decidere la chiusura di una classe mediante conferimento ad un altro organismo d'investimento collettivo di diritto lussemburghese. D'altro canto, il Consiglio d'Amministrazione può decidere un tale conferimento qualora lo esiga l'interesse degli azionisti della classe in questione. Tale decisione sarà pubblicata secondo le stesse modalità di quelle sopra descritte. La pubblicazione includerà informazioni relative a tale organismo d'investimento collettivo. La pubblicazione avverrà almeno un mese prima della data in cui il conferimento diverrà effettivo, al fine di consentire agli azionisti di chiedere il riscatto o la conversione delle loro azioni, senza spese aggiuntive, prima che l'operazione di conferimento a tale organismo d'investimento collettivo diventi effettiva. Al termine di tale periodo, tutti gli azionisti rimanenti saranno vincolati dalla decisione.

Nel caso in cui le azioni vengano conferite ad un organismo d'investimento collettivo costituito sotto forma di fondo comune d'investimento di diritto lussemburghese, il conferimento vincolerà gli azionisti della classe interessata solamente se lo

accetteranno espressamente con voto unanime di tutti gli azionisti della classe interessata. Qualora non venga soddisfatto questo requisito, solamente gli azionisti che avranno votato a favore del conferimento saranno vincolati dalla decisione; mentre si riterrà che gli azionisti rimanenti abbiano chiesto il riscatto delle loro azioni.

Articolo 11. Restrizioni alla proprietà delle azioni

La Società potrà decretare le restrizioni che riterrà utili al fine di garantire che nessuna azione della Società venga acquisita o detenuta da (i) una persona che abbia violato la legislazione o la normativa di un qualsiasi paese o di una qualsiasi autorità governativa o (ii) una persona la cui situazione, secondo il parere del Consiglio d'Amministrazione, potrà indurre la Società a sostenere oneri fiscali o altri svantaggi finanziari che in caso contrario essa non avrebbe sostenuto (tali persone verranno denominate di seguito "persone non autorizzate").

La Società potrà inoltre limitare o vietare la proprietà delle sue azioni a cittadini degli Stati Uniti d'America come da definizione riportata di seguito.

Nell'ambito dei poteri che le vengono conferiti dal presente articolo:

1. La Società potrà rifiutare l'emissione di azioni e l'iscrizione del trasferimento di azioni qualora appaia che tale emissione o tale trasferimento abbia o possa avere come conseguenza l'attribuzione della proprietà di azioni ad una persona non autorizzata.

2. La Società potrà chiedere a qualsiasi persona iscritta nel registro degli azionisti o a qualsiasi altra persona che richieda l'iscrizione in tale registro, di fornirle tutte le informazioni e i certificati che riterrà necessari, eventualmente

sostenuti da una dichiarazione giurata, al fine di determinare se tali azioni appartengano o potranno appartenere economicamente a persone non autorizzate.

3. La Società potrà procedere al riscatto forzato delle proprie azioni qualora appaia (i) che una persona non autorizzata, da sola o insieme ad altre persone, sia il proprietario di azioni della Società, o (ii) che una o più persone siano proprietari di una proporzione di azioni della Società in modo da rendere applicabili per la Società leggi estere che per essa in caso contrario non sarebbero state applicabili. In questo caso, verrà applicata la seguente procedura:

(a) La Società invierà un preavviso (di seguito denominato "avviso di riscatto ") all'azionista possedente i titoli o che dal registro degli azionisti risulta essere il proprietario delle azioni; l'avviso di riscatto specificherà i titoli da riscattare, il prezzo di riscatto da pagare e il luogo presso cui tale prezzo sarà pagabile.

L'avviso di riscatto potrà essere inviato all'azionista mediante lettera raccomandata al suo ultimo indirizzo conosciuto o a quello iscritto nel registro degli azionisti. L'azionista in questione sarà obbligato a consegnare alla Società immediatamente il o i certificati rappresentanti le azioni specificate sull'avviso di riscatto.

Dalla chiusura degli uffici nel giorno specificato sull'avviso di riscatto, l'azionista in questione cesserà di essere proprietario delle azioni specificate sull'avviso di riscatto; se si tratta di azioni nominative, il suo nome verrà cancellato dal registro degli azionisti; se si tratta di azioni al portatore, il o i certificati rappresentativi di tali azioni saranno annullati.

(b) Il prezzo al quale verranno riscattate le azioni specificate sull'avviso di riscatto (di seguito denominato "prezzo di riscatto") sarà pari al

valore netto d'inventario per azione applicabile determinato conformemente all'articolo 21 del presente statuto.

(c) Il pagamento verrà effettuato nella valuta stabilita dal Consiglio d'Amministrazione; il prezzo sarà depositato dalla Società presso la banca specificata sull'avviso di riscatto, che lo trasmetterà all'azionista in questione contro consegna del o dei certificati indicati sull'avviso di riscatto. Dal deposito del prezzo, nessuna persona interessata nelle azioni indicate sull'avviso di riscatto potrà far valere un qualche diritto su tali azioni, né esercitare una qualche azione contro la Società e i suoi attivi, ad eccezione del diritto dell'azionista, che risulta essere il proprietario delle azioni, di percepire il prezzo depositato (senza interessi) presso la banca contro consegna del o dei certificati.

(d) L'esercizio da parte della Società dei poteri conferiti al presente articolo non potrà in nessun caso essere messo in discussione o invalidato a causa del fatto che non esistano prove sufficienti della proprietà delle azioni di una persona non autorizzata, o del fatto che un'azione apparterebbe ad un'altra persona che non lo abbia ammesso Società inviando l'avviso di riscatto, a condizione tuttavia che la Società eserciti i propri poteri in buona fede.

4. La Società potrà negare, nel corso dell'assemblea generale, il diritto di voto a qualsiasi persona che abbia perso il diritto di essere azionista della Società.

Con il termine "cittadino degli Stati Uniti d'America", così come utilizzato nel presente statuto, s'intenderà qualsiasi cittadino o residente degli Stati Uniti d'America o di un territorio di possesso o di una regione sotto la loro giurisdizione, o qualsiasi persona che vi risieda normalmente (inclusi gli aventi diritto di qualsiasi

persona, società od associazione ivi insediata od organizzata).

Articolo 12. Assemblee generali degli azionisti

L'assemblea degli azionisti della Società regolarmente costituita rappresenta tutti gli azionisti della Società. Essa gode dei più ampi poteri per la decretazione, la realizzazione o la ratifica di tutti gli atti relativi alle operazioni della Società.

L'assemblea generale annuale degli azionisti si terrà conformemente alla legge lussemburghese presso la sede sociale della Società o in qualsiasi altro luogo a Lussemburgo, che sarà stabilito sull'avviso di convocazione, il quarto martedì del mese di aprile alle ore 14,00. Qualora tale giorno cada in un giorno festivo, l'assemblea generale annuale si terrà il primo giorno lavorativo seguente. L'assemblea generale annuale potrà tenersi all'estero qualora il Consiglio d'Amministrazione constati sovranamente che circostanze eccezionali lo richiedono.

Le altre assemblee generali degli azionisti potranno tenersi all'ora e nel luogo specificati sull'avviso di convocazione.

I quorum e i termini richiesti dalla legge lussemburghese regolamenteranno gli avvisi di convocazione e la conduzione delle assemblee generali degli azionisti della Società nella misura in cui non venga disposto diversamente nel presente statuto.

Qualsiasi azione, qualunque sia la classe a cui essa appartiene, se del caso, e qualunque sia il suo valore netto d'inventario, dà diritto ad un voto. Qualsiasi azionista potrà partecipare alle assemblee generali degli azionisti nominando per iscritto, mediante telegramma, telex o telefax, un'altra persona quale suo mandatario.

Gli azionisti di una classe possono convocare un'assemblea generale specifica della loro classe e

prendere per tale classe le decisioni ad essa specifiche.

Nella misura in cui non venga disposto diversamente dalla legge lussemburghese, le decisioni dell'assemblea generale degli azionisti sono prese a semplice maggioranza degli azionisti presenti e votanti.

Il Consiglio d'Amministrazione può determinare tutte le altre condizioni che devono essere soddisfatte dagli azionisti per poter partecipare all'assemblea generale

Le assemblee generali ordinarie e straordinarie saranno convocate dal Consiglio d'Amministrazione in seguito ad un avviso illustrante l'ordine del giorno, pubblicato conformemente alla legge lussemburghese e inviato mediante lettera semplice o raccomandata, almeno otto giorni prima dell'assemblea generale, a qualsiasi proprietario di azioni nominative al rispettivo indirizzo indicato sul registro degli azionisti.

Articolo 13. Impegno della Società

La Società sarà impegnata dalla firma congiunta di due amministratori e dalla singola firma di qualsiasi persona alla quale saranno stati appositamente delegati simili poteri dal Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 14. Gli Amministratori

La Società sarà amministrata da un Consiglio d'Amministrazione costituito da almeno tre membri. I membri del Consiglio d'Amministrazione non dovranno necessariamente essere azionisti della Società.

Gli amministratori saranno eletti dall'assemblea generale per un periodo di un anno che terminerà all'assemblea annuale successiva. L'assemblea generale decreta il loro numero, i loro emolumenti e la durata del loro mandato. Essi sono rieleggibili.

Un amministratore può essere revocato dall'esercizio delle sue funzioni con o senza motivo

e/o può essere sostituito in qualsiasi momento su decisione degli azionisti.

Nel caso in cui il posto di un amministratore diventi vacante in seguito a decesso, dimissioni, revoca o altra causa, gli amministratori rimanenti potranno riunirsi ed eleggere, a maggioranza dei voti, un amministratore che eserciti in via provvisoria le funzioni annesse al posto divenuto vacante, fino alla successiva assemblea generale degli azionisti.

Articolo 15. Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione gode dei più ampi poteri per la realizzazione di tutti gli atti d'amministrazione o di disposizione nell'interesse della Società. Tutti i poteri non espressamente riservati all'assemblea generale degli azionisti dalla legge lussemburghese o dal presente statuto sono di competenza del Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio d'Amministrazione può scegliere tra i propri membri un presidente e uno o più vicepresidenti o amministratori delegati, previo consenso dell'assemblea generale in quest'ultimo caso. Il Consiglio d'Amministrazione potrà inoltre nominare un segretario che non dovrà necessariamente essere un amministratore e che redigerà i verbali delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e delle assemblee generali degli azionisti.

Il Consiglio d'Amministrazione si riunirà su convocazione del Presidente o di due amministratori, negli orari e nel luogo indicato sull'avviso di convocazione.

Il Presidente così scelto presiederà le assemblee generali degli azionisti e le riunioni del Consiglio d'Amministrazione, ma, in sua assenza, l'assemblea generale o il Consiglio d'Amministrazione nomineranno a maggioranza un altro amministratore o, nel caso delle assemblee generali, qualsiasi altra

persona, che assuma la presidenza di tali riunioni e assemblee generali.

Il Consiglio d'Amministrazione, all'occorrenza, nominerà amministratori delegati, direttori, procuratori della Società, uno o più segretari, eventualmente vice direttori generali, vice segretari e altri direttori e procuratori le cui funzioni saranno ritenute necessarie per garantire una corretta gestione degli affari della Società. Simili nomine possono essere revocate in qualsiasi momento dal Consiglio d'Amministrazione. Tali persone non dovranno necessariamente essere azionisti della Società, né membri del Consiglio d'Amministrazione, salvo l'amministratore delegato. Se non diversamente specificato nel presente statuto, tali persone avranno i poteri e le funzioni che verranno loro attribuiti dal Consiglio d'Amministrazione.

Un avviso scritto di qualsiasi riunione del Consiglio d'Amministrazione verrà dato a tutti gli amministratori almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione, salvo in caso di urgenza, nel qual caso la natura e i motivi di tale urgenza saranno menzionati sull'avviso di convocazione. Si potrà non tener conto di questa convocazione in seguito all'assenso dato da ciascun amministratore.

Non sarà necessaria una convocazione speciale per una riunione del Consiglio d'Amministrazione che si terrà all'ora e nel luogo determinati in una risoluzione precedentemente adottata dal Consiglio d'Amministrazione.

Qualsiasi amministratore potrà farsi rappresentare nominando per iscritto, mediante telegramma, telex o telefax, un altro amministratore quale suo mandatario.

Uno o più amministratori possono partecipare ad una riunione del Consiglio d'Amministrazione per via telefonica o mediante videoconferenza o altri mezzi di comunicazione simili che consentano a tutti gli

amministratori di sentirsi nello stesso momento. Una simile partecipazione equivarrà ad una presenza personale alla riunione.

Gli amministratori potranno agire solo nell'ambito delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione regolarmente convocate. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 13 del presente statuto, gli amministratori non potranno impegnare la Società con la loro singola firma, a meno che non vengano autorizzati mediante una risoluzione del Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà deliberare ed agire solo se sarà presente o rappresentata la maggioranza degli amministratori. Le decisioni vengono prese alla maggioranza dei voti degli amministratori presenti o rappresentati. Nel caso in cui durante una riunione del Consiglio d'Amministrazione, vi sia parità di voti a favore o contro una decisione, il Presidente avrà il voto preponderante.

In assenza di riunione, il Consiglio d'Amministrazione può inoltre adottare risoluzioni per iscritto, a condizione che nessun amministratore si opponga a questa procedura. In questo caso, la data di tale risoluzione sarà la data dell'ultima firma.

I verbali delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione saranno firmati dal Presidente o da due amministratori.

Le copie o gli estratti dei verbali destinati ad essere utilizzati in tribunale o altrove saranno firmati dal Presidente o da un amministratore.

Articolo 16. Interesse opposto

Nessun contratto e nessuna transazione che la Società potrà concludere con altre società o aziende potrà essere influenzato o viziato dal fatto che un amministratore, direttore o procuratore della Società abbia un qualsiasi interesse in quest'altra società o

azienda, o dal fatto che egli ne sia amministratore, socio, direttore, procuratore o dipendente. L'amministratore, direttore o procuratore o dipendente di una società o azienda con cui la Società ha in altro modo un rapporto d'affari, sarà dalla stessa privato del diritto di deliberare, di votare e di agire per quanto riguarda le questioni in rapporto ad un simile contratto o simili affari.

Nel caso in cui un amministratore, direttore o procuratore abbia un interesse personale in qualche affare della Società, tale amministratore, direttore o procuratore dovrà informare il Consiglio d'Amministrazione del suo interesse personale e non delibererà, né prenderà parte al voto su tale affare; alla successiva assemblea generale degli azionisti dovrà essere fatto un rapporto riguardo a tale affare e all'interesse personale di un simile amministratore, direttore o procuratore.

Articolo 17. Risarcimento

La Società potrà risarcire a qualsiasi amministratore, direttore o procuratore, ai suoi eredi, esecutori testamentari e amministratori, le spese ragionevolmente sostenute per tutte le azioni o processi ai quali esso avrà preso parte nelle sue funzioni di amministratore, direttore o procuratore della Società o per essere stato, su richiesta della Società, amministratore, direttore o procuratore di qualsiasi altra società della quale la Società è azionista o creditrice e dalla quale non sia stato risarcito, tranne nel caso in cui in simili azioni o processi venga definitivamente condannato per grave negligenza o cattiva amministrazione. In caso di accordo extragiudiziario, un simile risarcimento verrà concesso solo se la Società verrà informata dal proprio consulente legale che l'amministratore, direttore o procuratore in questione non ha commesso una simile inadempienza ai propri obblighi. Il diritto al risarcimento non escluderà altri diritti

spettanti all'amministratore, direttore o procuratore.

Articolo 18. Politica d'investimento

Il Consiglio d'Amministrazione, applicando il principio della suddivisione dei rischi, ha il potere di determinare (i) la politica d'investimento della Società nonché (ii) le linee di condotta da seguire nell'amministrazione della Società, fatte salve le restrizioni d'investimento adottate dal Consiglio d'Amministrazione conformemente alle leggi e alle normative.

In questo approccio, gli investimenti potranno essere effettuati, nel rispetto dei requisiti posti dalla Legge, in particolare relativamente al tipo di mercato su cui tali attivi possono essere acquisiti o allo statuto dell'emittente o della controparte:

- (i) in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario;
- (ii) in azioni o quote di OIC;
- (iii) in depositi presso un istituto di credito;
- (iv) in strumenti finanziari derivati.

La Società è inoltre autorizzata ad utilizzare tecniche e strumenti aventi come oggetto i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario, a condizione che tali tecniche e strumenti vengano utilizzati ai fini di una corretta gestione del portafoglio e/o allo scopo di tutelare i propri attivi e impegni.

La Società potrà inoltre acquisire i valori sotto menzionati su qualsiasi Mercato Regolamentato di uno stato dell'Europa, membro o meno dell'Unione Europea ("UE"), dell'America, dell'Africa, dell'Asia, dell'Australia o dell'Oceania.

La Società potrà inoltre investire in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario nuovamente emessi, a patto che le condizioni di emissione comportino l'introduzione della richiesta di ammissione al listino ufficiale di un Mercato

Regolamentato summenzionato e l'ottenimento dell'ammissione al più tardi entro la conclusione di un periodo di un anno dall'emissione.

La Società è autorizzata ad investire, rispettando il principio della suddivisione dei rischi, fino al 100% dei propri attivi netti in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE, dai suoi enti pubblici territoriali, da un altro Stato membro dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (" OCSE ") o da un organismo internazionale di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, fermo restando che, se la Società fa uso delle possibilità previste nella presente disposizione, essa deve detenere valori appartenenti ad almeno sei emissioni diverse, senza che i valori appartenenti ad un'emissione possano eccedere il 30% dell'importo totale dei propri attivi netti.

A titolo accessorio, la Società è autorizzata a detenere liquidità.

La Società assume i rischi che ritiene ragionevoli al fine di raggiungere l'obiettivo assegnato; essa non può, tuttavia, garantire, di raggiungerlo, tenuto conto delle fluttuazioni borsistiche e degli altri rischi a cui sono esposti gli investimenti in valori mobiliari.

Articolo 19. Società di Gestione

Il Consiglio d'Amministrazione concluderà un contratto di gestione con una società di gestione costituita in Lussemburgo e approvata conformemente al capitolo 13 della Legge (di seguito " la società di gestione "). In virtù di tale contratto, la società di gestione fornirà servizi di gestione collettiva alla Società.

Al fine di condurre le proprie attività in modo più efficace, la società di gestione potrà delegare a

terzi l'esercizio, per proprio conto, di una o più funzioni di cui al comma precedente.

Articolo 20. Revisore aziendale

Le operazioni della Società e la sua situazione finanziaria, comprendente in particolare la tenuta della sua contabilità, saranno controllate da un revisore aziendale autorizzato che dovrà soddisfare i requisiti legali riguardanti la loro onorabilità e la loro esperienza professionale, e che adempirà tutti gli obblighi prescritti dalla Legge.

Il revisore aziendale sarà eletto dall'assemblea generale annuale degli azionisti per un periodo che terminerà il giorno della successiva assemblea generale annuale degli azionisti, in occasione della quale sarà eletto il suo successore.

Articolo 21. Valore netto d'inventario

Il valore netto d'inventario per azione sarà calcolato in USD, con una cifra ottenuta dividendo nel giorno di valutazione (come da definizione all'articolo 22 del presente statuto) i suoi attivi netti (costituiti dagli attivi della Società meno i suoi impegni) per il numero di azioni emesse e in circolazione in quel momento.

La valutazione degli attivi netti della Società verrà effettuata nel modo seguente:

I. Gli attivi della Società comprenderanno in particolare:

1. tutto il denaro liquido in cassa e in deposito, compresi gli interessi scaduti non ancora percepiti e gli interessi maturati su tali depositi fino al giorno di valutazione;

2. tutte le cambiali e gli effetti pagabili a vista e i conti esigibili (compresi i proventi della vendita di titoli il cui prezzo non è ancora stato incassato);

3. tutti i titoli, le quote, le azioni, le obbligazioni, i diritti d'opzione o di sottoscrizione

e altri valori mobiliari e averi autorizzati dalla Legge che sono di proprietà della Società;

4. tutti i dividendi e le distribuzioni che sono esigibili dalla Società in liquidi o in titoli nella misura in cui la Società ne sia a conoscenza;

5. tutti gli interessi scaduti non ancora percepiti e tutti gli interessi maturati fino al giorno di valutazione dai titoli che sono di proprietà della Società, tranne il caso in cui tali interessi siano compresi nel capitale di tali valori;

6. le spese da ammortizzare della Società, nella misura in cui non sono state ammortizzate;

7. tutti gli altri attivi di qualunque natura essi siano, comprese le spese sostenute anticipatamente.

Il valore di tali attivi sarà determinato nel modo seguente:

a) Il valore del denaro liquido in cassa o in deposito, delle cambiali e degli effetti pagabili a vista e dei conti esigibili, delle spese sostenute anticipatamente e dei dividendi e degli interessi scaduti o prossimi alla scadenza, ma non ancora incassati, sarà costituito dal valore nominale di tali attivi, tranne il caso in cui risulti improbabile che tale valore possa essere incassato; in quest'ultimo caso, il valore sarà determinato detraendo l'importo che la Società stimerà adeguato al fine di rispecchiare il valore reale di tali attivi.

b) La valutazione di qualsiasi altro valore ammesso al listino ufficiale di una borsa valori o su qualsiasi altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, è basata sull'ultima quotazione conosciuta a Lussemburgo, nel giorno di valutazione, e nel caso in cui tale valore venga trattato su più mercati, sulla base dell'ultima quotazione conosciuta del mercato principale di tale valore; se l'ultima

quotazione conosciuta non è rappresentativa, la valutazione si baserà sul valore probabile di realizzo che il Consiglio d'Amministrazione stimerà con prudenza e buona fede.

c) I valori non quotati o non negoziati su un mercato borsistico o su qualsiasi altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, saranno valutati sulla base del valore probabile di realizzo stimato con prudenza e buona fede.

d) Gli strumenti del mercato monetario e altri titoli a reddito fisso la cui scadenza residua è inferiore a 3 mesi potranno essere valutati sulla base del costo ammortizzato. Se, tuttavia, per tali strumenti o per tali titoli esiste un prezzo di mercato, la valutazione secondo il metodo precedentemente descritto verrà confrontata periodicamente con il prezzo di mercato e, in caso di considerevole divergenza, il Consiglio d'Amministrazione potrà adattare la valutazione di conseguenza.

e) Le azioni o quote degli organismi d'investimento collettivo saranno valutate sulla base del loro ultimo valore netto d'inventario disponibile.

f) I valori espressi in una valuta diversa rispetto alla valuta d'espressione della Società o della classe interessata, se del caso, saranno convertiti sulla base dei tassi di cambio in vigore nei giorni e negli orari della determinazione del valore netto d'inventario delle azioni. Il Consiglio d'Amministrazione potrà, a sua completa discrezione, consentire l'utilizzo di un altro metodo di valutazione, qualora ritenga che tale valutazione rispecchi meglio il valore di mercato di qualsiasi attivo detenuto dalla Società.

Nel caso in cui, dalla chiusura degli uffici nel giorno di valutazione in questione, vi sia una

sostanziale modifica delle quotazioni sui mercati su cui viene negoziata o quotata una parte considerevole degli investimenti della Società, la Società potrà annullare la prima valutazione ed effettuare una seconda valutazione al fine di salvaguardare gli interessi degli azionisti e della Società.

In un simile caso, questa seconda valutazione degli attivi netti della Società verrà applicata a tutte le richieste di sottoscrizione e di riscatto applicabili in tale giorno.

II. Gli impegni della Società comprenderanno in particolare:

1. tutti i prestiti, le cambiali scadute e i conti esigibili;

2. tutte le obbligazioni conosciute, scadute o meno, comprese tutte le obbligazioni contrattuali giunte a scadenza aventi come oggetto pagamenti in contanti o in natura (ivi incluso l'importo dei dividendi annunciati dalla Società ma non ancora pagati);

3. tutte le riserve, autorizzate o approvate dal Consiglio d'Amministrazione, in particolare quelle che sono state costituite al fine di far fronte ad una potenziale minusvalenza su determinati investimenti della Società;

4. qualsiasi altro impegno della Società, di qualunque natura esso sia, ad eccezione di quelli rappresentati dai mezzi propri della Società. Per la valutazione dell'importo di questi altri impegni, la Società terrà in considerazione tutte le spese che essa dovrà sostenere, ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese di costituzione e di successiva modifica dello statuto, le commissioni e le spese pagabili alla società di gestione, ai Gestori, Consulenti d'Investimenti, Distributori, depositario e agenti corrispondenti, agente domiciliatario, agente amministrativo, agente di trasferimento, agenti pagatori o altri mandatari e

dipendenti della Società, agli amministratori e ai rappresentanti permanenti della Società nei paesi in cui essa è soggetta alla registrazione, le spese di assistenza giuridica e di revisione dei conti annuali della Società, le spese di preparazione, di promozione, le spese di stampa e pubblicazione dei documenti di vendita delle azioni, le spese di stampa delle relazioni finanziarie annuali e provvisorie, le spese di tenuta delle assemblee degli azionisti e delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione, le spese di viaggio ragionevoli degli amministratori e dei direttori, i gettoni di presenza, le spese delle dichiarazioni di registrazione, tutte le imposte e le tasse prelevate dalle autorità governative e di controllo e dalle borse valori, le spese di pubblicazione dei prezzi di emissione e di riscatto, nonché tutte le altre spese di esercizio, incluse le spese finanziarie, bancarie o di intermediazione sostenute all'atto dell'acquisto o della vendita di attivi o in altro modo e qualsiasi altra spesa amministrativa.

Per la valutazione dell'importo di tali impegni, la Società terrà conto pro-rata temporis delle spese amministrative e di altro tipo, aventi un carattere regolare o periodico.

III. Suddivisione del valore degli attivi all'interno della Società:

Nella misura e durante il periodo in cui saranno state emesse e saranno in circolazione azioni a distribuzione e azioni a capitalizzazione, il valore degli attivi netti stabilito conformemente alle disposizioni summenzionate sarà suddiviso tra tutte le azioni a distribuzione da un lato, e tra tutte le azioni a capitalizzazione dall'altro, nelle seguenti proporzioni.

All'inizio, la percentuale degli attivi netti corrispondenti alla totalità delle azioni a distribuzione sarà pari alla percentuale che

rappresenta la totalità delle azioni a distribuzione nel numero totale delle azioni emesse e in circolazione. Allo stesso modo, la percentuale degli attivi netti corrispondenti alla totalità delle azioni a capitalizzazione sarà pari alla percentuale che rappresenta la totalità delle azioni a capitalizzazione nel numero totale delle azioni emesse e in circolazione.

In seguito ad ogni distribuzione di dividendi in denaro liquido, annuali o provvisori, delle azioni a distribuzione conformemente all'articolo 24 del presente statuto, la quota degli attivi netti da attribuire alla totalità delle azioni a distribuzione subirà una riduzione pari agli importi dei dividendi distribuiti, comportando così una diminuzione della percentuale degli attivi netti da attribuire alla totalità delle azioni a distribuzione; mentre la quota degli attivi netti da attribuire alla totalità delle azioni a capitalizzazione resterà la stessa, comportando così un aumento della percentuale degli attivi netti attribuibile alla totalità delle azioni a capitalizzazione.

Quando avranno luogo sottoscrizioni o riscatti di azioni rispetto alle azioni a distribuzione, la quota degli attivi netti attribuibile alla totalità delle azioni a distribuzione sarà aumentata o ridotta degli importi netti percepiti o pagati dalla Società in proporzione a tali sottoscrizioni o riscatti di azioni. Allo stesso modo, quando avranno luogo sottoscrizioni o riscatti di azioni rispetto alle azioni a capitalizzazione, la quota degli attivi netti attribuibile alla totalità delle azioni a capitalizzazione sarà aumentata o ridotta degli importi netti percepiti o pagati dalla Società in proporzione a tali sottoscrizioni o riscatti di azioni.

In qualsiasi momento, il valore netto d'inventario di un'azione a distribuzione sarà pari

all'importo ottenuto dividendo la quota degli attivi netti attribuibile in quel momento alla totalità delle azioni a distribuzione per il numero totale delle azioni a distribuzione emesse e in circolazione in quel momento. Allo stesso modo, in qualsiasi momento, il valore netto d'inventario di un'azione a capitalizzazione determinato sarà pari all'importo ottenuto dividendo la quota degli attivi netti attribuibile in quel momento alla totalità delle azioni a capitalizzazione per il numero totale delle azioni a capitalizzazione emesse e in circolazione in quel momento.

Se, all'interno della Società, sono state create una o più classi, a tali classi saranno applicabili le regole di suddivisione summenzionate, se appropriato.

IV. Ogni azione della Società che è sul punto di essere riscattata sarà considerata come un'azione emessa ed esistente fino alla chiusura del giorno di valutazione applicabile al riscatto di tale azione e il suo prezzo sarà, a partire dalla chiusura di tale giorno e finché il prezzo non sarà stato pagato, considerato come impegno della Società.

Ogni azione che deve essere emessa dalla Società in conformità con richieste di sottoscrizione ricevute sarà considerata emessa a partire dalla chiusura del giorno di valutazione del suo prezzo di emissione e il suo prezzo sarà considerato come un importo dovuto alla Società finché essa non lo avrà riscosso.

IV. Nella misura del possibile, verrà tenuto conto di qualsiasi investimento o disinvestimento deciso dalla Società fino al giorno di valutazione.

Articolo 22. Frequenza e sospensione del calcolo del valore netto d'inventario

Il valore netto d'inventario delle azioni della Società, così come il prezzo di emissione e di riscatto delle azioni, saranno determinati

regolarmente, ma in nessun caso meno di due volte al mese, a Lussemburgo, sotto la responsabilità del Consiglio d'Amministrazione della Società e in base alle modalità determinate dallo stesso; tale giorno di calcolo verrà denominato nel presente statuto "giorno di valutazione".

Il Consiglio d'Amministrazione è autorizzato a sospendere temporaneamente il calcolo del valore degli attivi netti della Società, nonché le emissioni e i riscatti delle azioni, nei seguenti casi:

a) durante qualsiasi periodo in cui un mercato o una borsa valori, corrispondente al mercato o alla borsa valori principale su cui in un determinato momento è quotata una porzione sostanziale degli investimenti della Società, si trovi chiuso, ad eccezione dei giorni di chiusura abituali, o in cui gli scambi sono soggetti a restrizioni importanti o sospesi;

b) quando la situazione politica, economica, militare, monetaria, sociale o qualsiasi evento di forza maggiore, al di fuori della responsabilità o del potere della Società, renda impossibile disporre dei propri attivi con mezzi ragionevoli e normali o valutarli correttamente, senza nuocere gravemente agli interessi degli azionisti;

c) durante qualsiasi interruzione dei mezzi di comunicazione normalmente utilizzati per determinare il prezzo di qualsiasi investimento della Società o i prezzi correnti su un mercato o una borsa qualsiasi;

d) quando restrizioni sul cambio o sul movimento di capitali impediscano di effettuare le transazioni per conto della Società o quando le operazioni di acquisto o di vendita degli attivi della Società non possano essere effettuate a tassi di cambio normali;

e) dalla convocazione ad un'assemblea nel corso della quale sarà proposto lo scioglimento della Società.

I sottoscrittori e gli azionisti che offrono azioni in riscatto saranno avvisati della sospensione del calcolo del valore netto d'inventario.

Le sottoscrizioni e le richieste di riscatto in sospeso potranno essere ritirate mediante notifica scritta a condizione che questa venga ricevuta dalla Società prima della cessazione della sospensione.

Le sottoscrizione e i riscatti in sospeso saranno presi in considerazione il primo giorno di valutazione successivo alla cessazione della sospensione.

Articolo 23. Esercizio sociale

L'esercizio sociale avrà inizio il primo gennaio e terminerà il trentuno dicembre di ogni anno.

Articolo 24. Distribuzione

I documenti di vendita indicheranno la politica di distribuzione che il Consiglio d'Amministrazione intende seguire.

L'assemblea generale degli azionisti deciderà, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, riguardo all'uso che verrà fatto del ricavo netto annuo degli investimenti della Società.

Il Consiglio d'Amministrazione può inoltre, conformemente alla legge lussemburghese, procedere a pagamenti di acconto sul dividendo entro i limiti stabiliti dalla legge lussemburghese.

I dividendi annunciati potranno essere pagati in azioni o in liquidi e, in questo caso, in USD o in qualsiasi altra valuta scelta dal Consiglio d'Amministrazione, e potranno essere pagati nei tempi e nel luogo scelto dal Consiglio d'Amministrazione. Il Consiglio d'Amministrazione determinerà sovraneamente il tasso di cambio applicabile e la valuta di pagamento.

Qualsiasi risoluzione dell'assemblea generale degli azionisti che decida la distribuzione di dividendi agli azionisti di una classe dovrà essere

precedentemente approvata dagli azionisti di tale classe.

Il pagamento dei dividendi ai proprietari di azioni al portatore, qualora vengano emesse simili azioni, e l'avviso del pagamento di tali dividendi verranno realizzati secondo le modalità stabilite dal Consiglio d'Amministrazione in conformità con la legge lussemburghese. I certificati di azioni al portatore potranno includere, su decisione del Consiglio d'Amministrazione, una serie di cedole di dividendi e una matrice per ottenere cedole aggiuntive. Tali cedole di dividendi e tale matrice recheranno lo stesso numero del certificato d'azione al quale fanno riferimento. Il pagamento dei dividendi di azioni al portatore verrà effettuato contro consegna delle cedole di dividendi e il pagamento dietro consegna delle cedole costituirà una prova assoluta a discarico della Società.

Il pagamento di dividendi verrà effettuato ai proprietari di azioni nominative al loro indirizzo che sarà iscritto nel registro degli azionisti.

I dividendi pagabili al portatore, annunciati ma non pagati, non potranno più essere rivendicati dal portatore, e al portatore sarà precluso il diritto di rivendicare tali dividendi che spetteranno alla Società, qualora le relative cedole non siano state presentate entro un periodo di cinque anni dall'avviso di pagamento del dividendo. Il Consiglio d'Amministrazione gode di tutti i poteri e potrà adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire la restituzione di tali dividendi alla Società. Non verrà pagato nessun interesse su dividendi annunciati e che si trovano nelle mani della Società per conto di proprietari di azioni al portatore.

Articolo 25. Scioglimento della Società

Il Consiglio d'Amministrazione può, in qualsiasi momento e per qualsivoglia causa, proporre

ad una assemblea generale straordinaria lo scioglimento e la liquidazione della Società.

La liquidazione della Società avverrà secondo le condizioni previste dalla Legge.

Nel caso in cui il capitale sociale della Società sia inferiore ai due terzi del capitale minimo, gli amministratori devono sottoporre la questione dello scioglimento della Società all'assemblea generale che delibererà senza condizione di presenza e che deciderà a semplice maggioranza delle azioni presenti o rappresentate all'assemblea.

Se il capitale sociale della Società è inferiore ad un quarto del capitale minimo, gli amministratori devono sottoporre la questione dello scioglimento della Società all'assemblea generale che delibererà senza condizione di presenza; lo scioglimento potrà essere pronunciato dagli azionisti possedenti un quarto delle azioni presenti o rappresentate all'assemblea.

La convocazione dovrà avvenire in modo che l'assemblea si tenga entro un termine di quaranta giorni dalla data in cui verrà constatato che l'attivo netto è divenuto inferiore rispettivamente ai due terzi o ad un quarto del capitale minimo. Inoltre, la Società potrà essere sciolta su decisione di una assemblea generale deliberante secondo le disposizioni statutarie in materia.

Le decisioni dell'assemblea generale o del tribunale pronuncianti lo scioglimento e la liquidazione della Società vengono pubblicate sul Memoriale e su due gazzette con diffusione adeguata di cui almeno una gazzetta lussemburghese. Tali pubblicazioni verranno effettuate su richiesta del o dei liquidatori.

In caso di scioglimento della Società, si procederà alla liquidazione da parte di uno o più

liquidatori nominati conformemente alla legge lussemburghese.

L'utile netto della liquidazione sarà distribuito ai detentori di azioni in proporzione al numero di azioni che essi detengono nella Società. Gli importi che non saranno stati rivendicati dagli azionisti all'atto della chiusura della liquidazione verranno depositati presso la Cassa di Deposito a Lussemburgo. In assenza di rivendicazione prima della scadenza del periodo di prescrizione (30 anni), gli importi depositati non potranno più essere ritirati.

Articolo 26. Modifica dello statuto

Il presente statuto potrà essere modificato da un'assemblea generale degli azionisti soggetta alle condizioni di quorum e di voto richieste dalla legge lussemburghese.

Qualsiasi modifica relativa ai diritti degli azionisti di una classe rispetto a quelli delle altre classi sarà inoltre soggetta agli stessi requisiti di quorum e di maggioranza in tali classi.

Articolo 27. Disposizioni legali

Per tutte le questioni non regolamentate dal presente statuto, le parti faranno riferimento alle disposizioni della legge del 10 agosto 1915 relativa alle società commerciali e alle leggi modificative, nonché alla Legge.